



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 21/12/2015

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 17

Oggetto: **ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI**

Il decreto attuativo del Job Act sulle semplificazioni abroga dal 23 dicembre 2015 l'obbligo di tenuta del registro infortuni per il datore di lavoro. L'abrogazione determinerà il venir meno di alcuni adempimenti, pur facendone salvi altri. In particolare farà terminare la necessità di aggiornare il registro già esistente con le annotazioni prescritte, ma rimarrà comunque in vigore l'obbligo della conservazione del registro già in essere per i quattro anni. Non vengono meno, inoltre, gli obblighi di denuncia in materia di infortunio sul lavoro.

Il **registro degli infortuni**, introdotto storicamente dall'art. 403 del D.P.R. n. 547/1955, aveva assunto la sua fonte normativa definitiva dall'art. 4, comma 5, lettera o), del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.

Tale precetto normativo obbligava il datore di lavoro dell'impresa ad istituire e tenere il registro, sul quale annotare cronologicamente tutti gli **infortuni sul lavoro** che comportassero un'assenza di almeno un giorno.

Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., attuale norma di base contenente i precetti prevenzionistici inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, aveva previsto che, fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto sul Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione SINP, restassero ancora in vigore le disposizioni relative al registro infortuni, ivi comprese quelle sanzionatorie.

Poiché i tempi di emanazione del decreto SINP sono risultati oltremodo lunghi, al fine di eliminare fin da subito un **adempimento da più parti ritenuto ormai inutile**, il decreto semplificazioni attuativo del Job Act (D.Lgs. n. 151/2015), oltre a scindere definitivamente il legame fra registro infortuni ed emanazione del decreto SINP, ha provveduto direttamente (con l'art. 21, comma 4) a disporre che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua data di entrata in vigore, quindi **dal 23 dicembre 2015**, fosse abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

La seguente tabella riporta sinteticamente i vari adempimenti legati al registro infortuni, prima e dopo la novità normativa introdotta.

CONSULENZA
DEL LAVORO

CONSULENZA
AZIENDALE E TRIBUTARIA

RICERCA E
SELEZIONE DEL PERSONALE

	Fino al 22 dicembre 2015	Dal 23 dicembre 2015
Istituzione	Tutte le aziende, private o pubbliche, in tutti i settori di attività, con presenza di lavoratori o equiparati, dovevano istituire un registro infortuni, che fosse conforme al modello stabilito dai DD.MM. 12/09/2958, 10/08/1984 e 05/12/1996.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni farà decadere la necessità di istituire un nuovo registro per tutte le nuove imprese, per tutte quelle cambianti indirizzo o ragione sociale, per tutte quelle con registro completo.
Vidimazione	Il registro infortuni, prima di essere messo in uso, doveva essere vidimato, in tutte le sue parti, dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) dell'ambito territoriale sede dell'azienda. Alcune Regioni, nel corso del tempo, avevano abolito tale obbligo di vidimazione.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni farà ovviamente cessare la necessità di vidimare il registro presso le ASL delle Regioni nelle quali fosse rimasto in vigore l'adempimento.
Tenuta	Il registro infortuni doveva essere tenuto obbligatoriamente dall'azienda sul luogo di lavoro, a disposizione degli organi di vigilanza. Erano ammesse eccezioni (con la tenuta presso la sede dell'azienda) solo per le attività di breve durata svolte nell'ambito provinciale della ditta e per i cantieri fuori provincia svolgentesi per limitato periodo di tempo.	L'abrogazione disposta dalla norma riguarderà in primis l'obbligo della tenuta del registro infortuni.
Registrazioni	Il registro infortuni doveva essere costantemente tenuto aggiornato a cura dell'azienda, con l'annotazione cronologica degli infortuni sul lavoro che comportassero un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro dovevano essere annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni farà terminare la necessità di aggiornare il registro già esistente con le annotazioni prescritte.
Conservazione	Il registro doveva essere conservato almeno per quattro anni dall'ultima registrazione o, se non fosse stato usato, dalla data in cui fosse stato vidimato.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni farà comunque rimanere in vigore l'obbligo della conservazione del registro già in essere per i canonici quattro anni computati a partire dall'ultima registrazione o, se non usato,

		dalla data di vidimazione (di istituzione nelle Regioni che avessero già eliminato l'obbligo di vidimazione). Successivamente il registro potrà essere scartato.
Organi di vigilanza	Gli obblighi in materia di registro infortuni, derivando dalla norma prevenzionista (prima dal D.P.R. n. 547/1955 e poi dal D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.) erano soggetti alla vigilanza dei Servizi di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Direzioni del Lavoro, territorialmente competenti.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni farà cessare la vigilanza sugli adempimenti in tema di registro.
Sanzioni	Il datore di lavoro trasgressore, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 1177, della L. n. 296/2006, era soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 15.490, per non aver istituito, vidimato, rimosso o non esibito, conservato, annotato correttamente il registro infortuni. Per la omessa istituzione o vidimazione e per le omesse annotazioni era applicabile l'istituto della diffida, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, che prevedeva la sanzione minima di euro 2.580. La sanzione ridotta, di cui all' art. 16 della L. n. 689/1981, era pari, in tutti i casi, a euro 5.160.	L'abrogazione della tenuta del registro infortuni non farà venire meno gli obblighi di denuncia in materia di infortunio sul lavoro. Il datore di lavoro trasgressore, ai sensi dell' art. 55, comma 5, lettera g) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., come aggiornato dall'art. 9, comma 2. del D.L. n. 76/2013 convertito in L. n. 99/2013, che non comunicherà in via telematica all'INAIL a fini assicurativi gli infortuni sul lavoro che comporteranno un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (denuncia ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.), sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.096 a euro 4.932.
		L'applicazione di tale sanzione, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, escluderà l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i. (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), della L. n. 561/1993, come modificata dall'art. 1, comma 1177, della L. n. 296/2006, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.290 a euro 7.745). Sarà applicabile l'istituto della estinzione agevolata a seguito di regolarizzazione, di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevedente la sanzione minima di euro 1.096. La sanzione

		ridotta, di cui all' art. 16 della L. n. 689/1981, sarà pari a euro 1.644.
		Non appena sarà reso operativo il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), il datore di lavoro trasgressore, che non comunicherà in via telematica all'INAIL a fini statistici e informativi anche gli infortuni sul lavoro che comporteranno l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,8.

Studio Peruzzi Triggiani Dani